COMUNE DI CECINA

ORDINANZA DEL SINDACO n° **44** del **07/08/2020**

Proponente: **Affari Generali**

Oggetto:
Proroga delle limitazioni in merito alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e circoli privati

IL SINDACO

Richiamati i contenuti dell'articolo 50 comma 7 bis del D.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018;

Richiamati i contenuti della propria ordinanza n. 35 del 09.06.2020 modificati parzialmente con successiva ordinanza n. 37 del 19.06.2020 i quali disponevano, per un periodo di giorni trenta decorrenti dalla data del 09.06.2020, talune limitazioni in merito alla vendita, anche per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi e circoli privati, al fine di consentire un rafforzamento delle misure dirette ad assicurare sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia la tutela dell'ambiente e della vivibilità del contesto urbano, spesso interessato dall'abbandono di rifiuti, in particolare modo di contenitori di vetro che rappresentano oltremodo anche un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

Richiamata la propria ordinanza n. 40 del 07/07/2020 con la quale venivano prorogate le limitazioni relative alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e circoli privati ed i contenuti riportati nelle ordinanze sopra per un periodo di giorni trenta decorrente dalla data del 09/07/2020;

Rappresentato che le predette limitazioni sono state disposte per ogni giorno della settimana dalle ore 20:00 alle ore 5:00 del mattino successivo e non trovano applicazione nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvenga esclusivamente in bicchieri di vetro per i clienti ammessi all'interno del locale o seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale stesso nel dovuto rispetto delle regole del distanziamento sociale di cui alle *Linee Guida attuative del citato DPCM 14 Luglio 2020 che restano in vigore, ai sensi del D.L. 30/07/2020 fino all'adozione del nuovo DPCM e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;*

Preso atto delle risultanze correlate all'attività di controllo condotta principalmente nelle aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna ed altresì su tutto il territorio comunale dalla Polizia municipale unitamente alle altre Forze dell'ordine, le quali evidenziano come la "movida", specie del fine settimana, continua ad essere interessata da comportamenti e fenomeni che, ricondotti principalmente ad una eccessiva assunzione di bevande alcoliche e super alcoliche ed al conseguente abbandono di bottiglie sulle strade e luoghi pubblici, incidono negativamente sull'ambiente e la vivibilità del contesto urbano, configurando un conseguentemente pericolo per la pubblica incolumità, il decoro e la sicurezza urbana;

Rilevato come tali comportamenti sconsiderati sono altresì potenzialmente in grado di incidere negativamente sulla regola del distanziamento sociale più volte raccomandata;

Dato atto che l'attività di controllo sinora condotta ha prodotto importanti risultati, rafforzando contemporaneamente il senso di legalità percepito dalla cittadinanza e dai turisti presenti sul territorio;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di ridurre considerevolmente i predetti episodi, dover disporre nuovamente la limitazione della vendita anche per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi e circoli privati, con decorrenza giornaliera dalle ore 20:00 alle ore 5:00 del mattino successivo, confermando come il divieto non trova applicazione nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvenga esclusivamente in bicchieri di vetro per i clienti ammessi all'interno del locale o seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale stesso, garantendo comunque il necessario distanziamento sociale di cui alle *Linee Guida attuative del citato DPCM 14 Luglio 2020 che restano in vigore, ai sensi del D.L. 30/07/2020 fino all'adozione del nuovo DPCM e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;*

Dato atto che le predette limitazioni saranno in vigore per la durata di giorni trenta decorrenti dal 09.08.2020

Ricordato che le misure limitative si rendono necessarie per garantire la tranquillità ed il riposo dei residenti, la tutela dell'ambiente e della vivibilità del contesto urbano, preservandolo dall'incuria conseguente all'abbandono sconsiderato di rifiuti specie di contenitori di vetro, quali bottiglie che maggiormente si

prestano alla consumazione itinerante con imprevidente abbandono e che rappresentano tra l'altro un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana;
Visto l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato comma 7 bis e 7bis 1;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge n. 689/1981

ORDINA

ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai circoli privati presenti su tutto il territorio comunale, in area pubblica o privata, per la durata di giorni 30 decorrenti dalla data 09.08.2020

- il divieto, con decorrenza giornaliera dalle ore 20:00 alle ore 5:00 del mattino successivo, di vendita per asporto di bevande in recipienti di vetro, rappresentando che tale limitazione non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga in bicchieri di vetro all'interno del locale o ai tavoli esterni pertinenti il locale stesso, sempre nel dovuto rispetto delle regole del distanziamento sociale di cui alle *Linee Guida attuative del citato DPCM 14 Luglio 2020 che restano in vigore, ai sensi del D.L. 30/07/2020 fino all'adozione del nuovo DPCM e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;*

DA ATTO ***che***

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 comma 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000

DISPONE ***altresì***

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- all'ufficio stampa del comune di Cecina per consentirne la massima la divulgazione attraverso la stampa locale
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale
- al comandante della polizia municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento

AVVERTE ***che,***

contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:
-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

IL SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.